



COMUNE DI QUINGENTOLE

Provincia di Mantova

Piazza Italia, 24 - cap. 46020
C.F. 80006430203

tel. 0386.42379 - fax. 0386.42558
P.I. 00562130203

Prot. n° 1647

Quingentole, li 10.09.2013

Ordinanza n. 23/2013

Oggetto: PRESENZA DI ARSENICO NELL'ACQUA PROVENIENTE DA APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI.

IL SINDACO

Richiamata la nota prof. n. 3238 del 17/01/2011 con la quale la A.S.L. della provincia di Mantova in riferimento al parametro arsenico ha segnalato la presenza di diversi esiti di non conformità al D. Lgs. 31/2001 di campioni di acqua prelevati da pozzi privati ubicati nel territorio di 62 Comuni della provincia, ha segnalato la conformità al D. Lgs. 31/2001 dei campioni di acqua prelevati dalla locale rete del pubblico acquedotto e richiede al Comune di emettere ordinanza di allacciamento per gli utenti ubicati nelle zone servite dal pubblico acquedotto;

Richiamata altresì la nota prof. n. 20143 del 20/05/2013, pervenuta a questo Ente il 21/05/2013 con prof. n. 969, con la quale la A.S.L. della provincia di Mantova, congiuntamente alla Provincia di Mantova, hanno segnalato l'opportunità che tutti i 62 Comuni interessati dalla su richiamata presenza dell'arsenico emanino una apposita Ordinanza che preveda di imporre a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile, secondo modalità ivi stabilite, fornisca indicazioni in ordine agli usi ammessi in funzione dei valori di concentrazione per il parametro arsenico riscontrati nell'acqua e individui le possibili modalità con le quali i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possano rifornirsi di acqua potabile;

Richiamato il Regolamento Locale d'Igiene tipo, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n°49784 del 28/03/1985 e n°52097 del 07/05/1985 che al Titolo III – Cap. 4 punto 3.4.73, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989, stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti" ed al punto 3.4.74 stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.... Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1";

Richiamato altresì il Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 2, approvato con D.C.R. n.VIII/138 del 14/03/2006, che all'art. 3 c.1 stabilisce che "L'uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche... è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del

presente regolamento, fatta eccezione dell'uso di cui all'art. 4", e all'art. 4 c. 5 stabilisce, in riferimento ai pozzi privati ad uso domestico, che "In ogni caso l'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua nel rispetto del D. Lgs. 31/2001 ";

Ritenuto opportuno emanare apposita ordinanza al fine di invitare i proprietari ed i titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, a verificare la concentrazione del parametro arsenico presente nell'acqua del pozzo privato utilizzato a scopo idropotabile, nonché di consentire agli stessi di disporre di una idonea fonte autonoma di approvvigionamento dalla quale rifornirsi di acqua potabile in caso di necessità, nell'attesa della realizzazione del pubblico servizio di acquedotto;

Visto il D. Lgs. 31/2001;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile.

Al fine di valutare eventuali "fluttuazioni stagionali" della concentrazione dell'arsenico nell'acqua captata e poter quindi meglio caratterizzarne la sicurezza, l'analisi dovrà essere effettuata una prima volta nel periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2013 ed essere quindi ripetuta anche nel periodo dal 01 marzo al 31 maggio 2014.

INFORMA

Per l'esecuzione dei controlli il Comune ha stipulato un'apposita convenzione con il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato che effettuerà il prelievo e le analisi al costo concordato e agevolato di euro 14,00 oltre l'iva di legge (per il solo arsenico).

Sarà comunque possibile effettuare i controlli presso altri laboratori di analisi specializzati (accreditati/certificati) che dovranno comunque provvedere anche all'esecuzione del prelievo.

I referti analitici, e le relative attestazioni di conformità del valore del parametro arsenico rispetto al limite previsto dal D.lgs.31/2001, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che, in base agli accordi presi nell'ambito della convenzione di cui sopra, ricorrendo al laboratorio del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, la trasmissione dei referti sarà effettuata direttamente a cura del laboratorio.

Qualora - in entrambe le analisi effettuate - il valore del parametro arsenico rientri nel limite di 10 microgrammi/litro non sarà necessario adottare particolari accorgimenti e precauzioni per l'utilizzo a scopo potabile.

Qualora - in almeno una delle analisi effettuate - il valore del parametro arsenico superi il limite di 10 microgrammi/litro ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (predisposta sulla base delle più recenti informazioni messe a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità).

	USI CONSENTITI	USI NON CONSENTITI
Tra 11 e 50 µg/L	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le operazioni di igiene personale (incluso lavaggio denti) - Tutte le operazioni di igiene domestica - Preparazione di alimenti in cui l'acqua: non sia ingrediente significativo (piccole quantità) sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bere - Cottura e ricostituzione di alimenti in cui l'acqua: sia ingrediente significativo (es. brodi, tè, caffè, bevande) sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati (es. cottura pasta e riso, reidratazione, salamoie, etc.)
Più di 50 µg/L	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le operazioni di igiene domestica - Le operazioni di igiene personale escluso lavaggio denti 	<ul style="list-style-type: none"> - Bere - Preparazione di tutti gli alimenti

Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato mediante una apposita attività di controllo che prevede l'incrocio dei dati già in possesso degli uffici comunali con quelli forniti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

INFORMA ALTRESI'

che i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possono rifornirsi di acqua potabile presso il punto di erogazione in via Mazzini – parco giochi comunale.

DISPONE

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune – www.comune.quingentole.mn.it;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:
 - A.S.L. della provincia di Mantova;
 - Provincia di Mantova;
 - Prefettura di Mantova;
 - Ufficio d'ambito della provincia di Mantova;
 - TeaAcque s.r.l. in qualità di gestore ed erogatore del servizio di Pubblico Acquedotto;
 - Comando Polizia Locale del Comune;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune; sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale.

Il Sindaco
(Manicardi, dott. Alberto)

